

D.g.r. 16 dicembre 2019 - n. XI/2644
Vendita diretta e commercializzazione dei miscugli destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 31 marzo 2008, n. 10 «Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea» che, all'art. 1 comma 2, prevede che la Regione:

- salvaguardi la piccola fauna e la flora tutelandone le specie, le popolazioni e gli individui, e proteggendone i relativi habitat;
- promuova e sostiene interventi volti alla sopravvivenza delle popolazioni di specie di piccola fauna e di flora autoctona anche mediante specifici programmi di conservazione;

Vista la Direttiva 2010/60/UE della Commissione del 30 agosto 2010 che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di semi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale;

Visto il d.lgs. 14 agosto 2012, n. 148 «Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di semi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale»;

Visto l'art. 15 «Clausola di cedevolezza» del sopra citato d.lgs. 148/2012 che prevede la possibilità di subentro della normativa regionale in materia;

Visti:

- la d.g.r. 22 dicembre 2011 n. IX/2717, che ha approvato lo schema del Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'avvio delle attività degli osservatori e/o uffici regionali e provinciali per la biodiversità ed ha istituito l'Osservatorio regionale per la Biodiversità, in attuazione del citato Decreto Ministeriale 6 giugno 2011;
- il decreto dirigenziale n. 6281 del 13 luglio 2012, che definisce la composizione e le modalità di lavoro dell'Osservatorio per la Biodiversità;

Visto altresì, quanto prevede la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» ai sottocitati articoli:

- art. 2 «Finalità e beneficiari», comma 2, con il quale si intende «(...) valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo, agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, accordando priorità agli interventi di filiera; riconoscerne la multifunzionalità; promuoverne lo sviluppo attraverso il progresso tecnologico di processo e di prodotto ed assicurare un utilizzo dei mezzi di produzione razionale e sostenibile»;
- art. 10.1 «Filiera corta» che prevede al comma 1 provvedimenti volti a favorire la filiera corta «anche per ridurre i passaggi del prodotto agricolo e agroalimentare di qualità intercorrenti dal momento della produzione al momento del consumo finale»; nonché per «favorire il mantenimento di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità locali»;
- art. 10.2 «Sistemi di etichettatura» secondo il quale al comma 2, «per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 - Valorizzazione delle produzioni agricole tipiche e locali - la Regione promuove l'adozione facoltativa di sistemi di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti che forniscono, in aggiunta alle informazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa, informazioni ulteriori sulla provenienza del prodotto, sulle materie prime utilizzate e sulla loro origine, sull'eventuale stabilimento di trasformazione, sul prezzo e ogni altra informazione ritenuta utile per la trasparenza del mercato»;
- art. 24 «Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane» e 24.1 «Interventi a sostegno dell'agricoltura nell'alta pianura e nella collina», che prevedono la promozione e la incentivazione della agricoltura nelle aree montane, nella collina e nell'alta pianura;
- art. 33 «Funzioni di competenza regionale» che al comma 1 lettera f) prevede le «certificazioni fitosanitarie e i controlli necessari alla produzione e alla circolazione dei prodotti vegetali»;
- art. 71 «Autorizzazioni. Registro regionale fitosanitario» comma 6.2 che recita: «Sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione regionale i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali»;

Considerato che:

- nella situazione attuale di mercato il fiorume, pur su base

territoriale limitata, possa favorire correttamente rinverdimenti e recuperi ambientali oltre che diversificare e incrementare il reddito delle stesse aziende agricole;

- i produttori di miscele raccolte direttamente (fiorume) sono produttori che rientrano nella categoria «ditte sementiere» e, operando nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, sono assimilabili ai produttori di semi di varietà da conservazione;
- i produttori di semi di varietà da conservazione non devono attenersi ai requisiti minimi di cui al d.m. del MIPAAF del 12 novembre 2009, «Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali», ai sensi dell'articolo 4 comma 3 e dell'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto;

Considerato, inoltre, che l'art. 4 del d.lgs. 228/2001, «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 prevede:

- al comma 1 che «Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità»;
- al comma 5 che la «disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa»;

Ritenuto quindi opportuno, a fronte della esistenza di piccole filiere agricole, di favorire, indirizzare e coordinare la produzione, vendita ed utilizzo di fiorume in Lombardia, in particolare delle aree montane e interne, della collina e dell'alta pianura;

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse di prevedere che:

1. è consentita la produzione, lavorazione e commercializzazione del fiorume in quanto miscela di semi per la preservazione, raccolta direttamente dalle aziende agricole, nei limiti previsti dal d.lgs. 14 agosto 2012, n. 148. Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di semi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. e dal d.lgs. 228/2001 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

2. ai fini della presente deliberazione, il fiorume è inteso quale miscela di semi raccolte direttamente, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, e provenienti da prato stabile polifita in cui vegetino almeno 20 specie native;

3. l'autorizzazione regionale, di cui all'articolo 7 del d.lgs. 148/2012, è concessa dal Servizio Fitosanitario Regionale su domanda dell'interessato, corredata delle informazioni necessarie per rendere possibile la verifica, da parte del SFR, della conformità alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. 148/2012. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è inviata per conoscenza anche al CREA-DC, ai fini del monitoraggio;

4. il monitoraggio e l'invio delle notifiche sui quantitativi di semi di fiorume prodotte, sono effettuati conformemente agli art. 9, 12, 13 del d.lgs. 148/2012;

5. con decreto del dirigente responsabile del servizio fitosanitario vengono individuate le Zone Fonte per la raccolta del fiorume ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) del d.lgs. 14 agosto 2012, n. 148, nonché la modulistica per le domande;

6. viene predisposto e divulgato il Catasto delle Zone Fonte nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per la Biodiversità;

7. le Zone Fonte sono individuate preferibilmente all'interno delle aree Natura 2000, dei parchi nazionali e regionali e delle aree protette regionali, nonché in altre aree di alto valore naturale (HNVF) purché entro vegetazioni ascrivibili agli stessi habitat di interesse comunitario, quali 6210, 6510, 6520;

8. sino alla approvazione del Catasto delle Zone Fonte da parte di Regione Lombardia valgono le seguenti norme:

- la raccolta del fiorume deve avvenire in un prato permanente di lunga durata per il quale sia possibile attestare che non sia mai stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggiera o di tappeto erboso;
- la germinabilità dei semi nel fiorume deve essere tale da

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 20 dicembre 2019

ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta;

- in un sito di raccolta devono vegetare almeno 20 specie native;

9. le aziende agricole produttrici di fiorume, ai fini commerciali, comunicano, al Servizio Fitosanitario Regionale, e per conoscenza, al CREA-DC e al MIPAAFT, prima dell'inizio della stagione di produzione, le caratteristiche, la posizione del sito o dei siti di raccolta, unitamente alla loro dimensione e la quantità presunta delle sementi da raccogliere;

10. ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, il fiorume può essere commercializzato esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati con l'aggiunta di un cartellino in cui sono riportate le seguenti diciture:

- la dicitura norme UE;
- il nome o la denominazione e la sede del responsabile dell'apposizione del cartellino o il suo numero di identificazione;
- l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «sigillato ...» cui segue l'indicazione dell'anno;
- la Zona Fonte, l'habitat di raccolta e il sito/i siti di raccolta;
- l'indicazione: «miscela di sementi per la preservazione, da utilizzarsi in zone con lo stesso tipo di habitat del sito di raccolta, non considerando le condizioni biotiche»;
- il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino;
- l'elenco delle specie e, se del caso, delle sottospecie, presenti nel/i sito/i di raccolta che sono caratteristiche degli habitat prativi di riferimento (cod. Habitat 6210, 6510 e 6520). Nell'insieme devono essere presenti almeno 20 specie native;
- il mese e l'anno di raccolta. L'epoca di raccolta deve garantire l'assenza di specie infestanti e/o esotiche (Lista Nera l.r. 10/2008) all'interno del fiorume;
- il peso netto o lordo del fiorume dichiarato;
- in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale;

11. le aziende agricole produttrici di fiorume, ai fini commerciali, comunicano, al Servizio Fitosanitario Regionale, e per conoscenza, al CREA-DC e al MIPAAF, per ogni stagione di produzione i quantitativi di sementi di fiorume commercializzati;

12. il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini